



COMUNE DI STAGNO LOMBARDO

PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ORDINARIA - di PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA

DELIBERA N. 41 ADUNANZA DEL 19/12/2024

OGGETTO: IMU - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **DICIANNOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **19:00** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1)	MARIANI Roberto	Sindaco	SI	
2)	CERUTI Elisa	Consigliere	SI	
3)	PAGLIARI Manuela	Consigliere	SI	
4)	ANTONIOLI Milen	Consigliere		SI
5)	FODARO Marta	Consigliere	SI	
6)	PINI Antonio	Consigliere	SI	
7)	FRANZINI Massimo	Consigliere	SI	
8)	FERABOLI Alessandro	Consigliere	SI	
9)	ANTONIOLI Gian Franco	Consigliere	SI	
10)	ZOPPI Chiara	Consigliere	SI	
11)	TABAGLIO Filippo	Consigliere	SI	
			10	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **FABIO MALVASSORI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, **ROBERTO MARIANI** in qualità di **SINDACO** ne assume la presidenza e dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Presenziano alla presente adunanza, in qualità di uditori, il Vicesindaco Sig. Pagliari Mariolino e l'Assessore Esterno Sig. Cattadori Elena.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 23 del 14.03.2011, con i quali veniva istituita l'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2014;

RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 83 del 25.11.2024 avente per oggetto: "IMU - proposta di determinazione aliquote per l'anno 2025";

VISTI i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in

caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RICHIAMATA la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

VISTI inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

RICHIAMATI inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

EVIDENZIATO che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 15.05.2020;

VISTE le simulazioni di gettito predisposte dall'Ufficio Tributi sulla base delle risultanze della banca dati comunale, in considerazione delle modifiche al Regolamento comunale, introdotte in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni contenute nell'Allegato A del Decreto del MEF 6 settembre 2024 al fine di assicurare il necessario gettito previsto per l'entrata di cui trattasi, garantendo la conservazione degli equilibri di bilancio;

RITENUTO, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale":

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,45%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui SI all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%

Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,05%
Terreni agricoli	1,05%
Aree fabbricabili	1,05%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,05%

VISTO l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.gs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151, comma 4, e 153 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i., di regolarità contabile e di rispetto degli equilibri di bilancio;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 3, astenuti n. 0, espresso dagli aventi diritto nelle forme di legge:

D E L I B E R A

- di stabilire, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2025, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,45%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui SI all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,05%
Terreni agricoli	1,05%
Aree fabbricabili	1,05%

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,05%
--	-------

2. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
3. di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;
4. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
5. di ottemperare all'obbligo imposto dal D.L.gs n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet comunale, in formato tabellare, nell'apposita sottosezione di primo livello, denominata: "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti Organo Politico";

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: favorevoli n. 7, contrari n. 3, astenuti n. 0;

il Consiglio Comunale

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs n. 267/2000.

COMUNE DI STAGNO LOMBARDO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 del 19/12/2024

OGGETTO:

IMU - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025

Il presente verbale viene così sottoscritto:

FIRMATO
IL SINDACO
MARIANI ROBERTO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
MALVASSORI FABIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI STAGNO LOMBARDO

Provincia di CREMONA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 41

Del 19/12/2024

OGGETTO

IMU - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 11/12/2024 Il Responsabile Area Amm.va/Finanziaria RUGGERI GINO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE e l'attestazione di compatibilità del programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli stanziamenti di Bilancio, esprime parere: FAVOREVOLE
	Data 11/12/2024 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI RUGGERI GINO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PROPOSTA N. 41

SEDUTA N.9

COMUNE DI STAGNO LOMBARDO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 del 19/12/2024

OGGETTO:

IMU - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a far data dal 19/12/2024

Stagno Lombardo, Li 13/01/2025

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Malvassori Fabio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,45%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,05%
Terreni agricoli	1,05%
Aree fabbricabili	1,05%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,05%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.